



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

| | |
|----------------------|-------------------|
| CODICE ENTE 10421 | CODICE MATERIA |
| DELIBERAZIONE N. 12 | |

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta ORDINARIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **20.00**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

| | Pres. Ass | |
|-------------------------|-----------|----|
| ZUIN SIMONE | Si | No |
| BALDO BRUNO | Si | No |
| BOCCHIO SIMONE | Si | No |
| TARMANINI SANDRA | Si | No |
| BACCOLO MARCO | Si | No |
| ZANE AUGUSTO | Si | No |
| CORRENDO ETTORE ANTONIO | No | Si |
| MARGINI ELISA | Si | No |
| RIZ ISABELLE | Si | No |
| ZAMBARDA ELIA | No | Si |
| SERAFINI LUCA | No | Si |
| ROBUSTI SIMONA | Si | No |
| BACCOLO AMADIO | No | Si |
| Totale | 9 | 4 |

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26.05.2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Sono presenti in nove Consiglieri comunali

Presidente del Consiglio: Buona sera a tutti benvenuti al consiglio comunale del giorno 26 maggio 2022 al mio orologio sono le 20.00 iniziamo questa seduta con l'appello prego

Il Segretario Comunale procede con l'appello

Assenti Correndo Ettore, Serafini Luca, Zambarda Elia e Baccolo Amadio

Presidente del Consiglio: La seduta è valida procediamo quindi con l'unico punto all'ordine del giorno previsto per questa sera "Esame ed approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022". Relaziona l'Assessore Baccolo.

Consigliere Baccolo Marco: Premetto che ha seguito in toto il Consigliere Correndo e mi limito a leggere la sua relazione.

L'Assessore Baccolo Marco legge la relazione predisposta dal Consigliere Correndo Ettore Antonio.

Consigliere Robusti Simona: è possibile avere degli esempi?

Sindaco: grazie alla produttività di Garda Uno vi è contenimento di costi il PEF è circa 100.000 euro in meno rispetto allo scorso anno questo è dovuto ad attività di Garda Uno e anche alla circolare di ARERA che impone certi calcoli, le amministrazioni hanno fatto dei contenimenti di spesa e quindi sono riusciti ad ottenere questo risultato. La variazione anche di poche migliaia di euro andava ad incidere. Avevamo stabilizzato questa cosa era il momento di fare investimenti, ora si ragiona in prospettiva quadriennale. Adesso dovremo fare una serie di analisi, di simulazioni per capire gli eventuali investimenti da effettuare. Rimane l'amaro in bocca perché tutti gli sforzi dell'amministrazione siano stati annullati con questa modifica e quindi lo spostamento della quota fissa a quota variabile ci ha inizialmente destabilizzati. L'importante adesso sarà spiegare, informare queste famiglie per spiegare il perché di questo aumento

Assessore Baccolo Marco: Garda Uno è due anni che analizza i cassonetti. Poi io non sono un fan di Garda Uno, mi basta che abbia ridotto, quasi un 10% che non è poco.

Consigliere Bocchio Simone: quando comprenderemo i cestini mi raccomando che siano quelli gialli.

Alle ore 20.10 entra, nella sala del Consiglio, la dottoressa Cobelli Monica.

Presidente del Consiglio: ci sono interventi e domande?

Baccolo Marco: se ci sono domande molto tecniche alzo le mani prendo nota e farò avere le relative risposte.

Sindaco: anche perché il PEF così strutturato è una cosa estremamente complessa anche per i tecnici comunali e quindi per domande estremamente specifiche necessitano dell'intervento dei tecnici di Garda Uno.

Presidente del Consiglio: quindi se ci sono interventi o osservazione. Prego Consigliere Robusti.

Consigliere Robusti Simona: se avessimo fatto il preconsiglio avrei fatto domande al preconsiglio, avrei quindi potuto andare da qualche tecnico, quindi le devo fare adesso, mi spiace se non riuscite a darmi una risposta. Deduco che sono comunque risposte che mi possono dare. E' difficile per tutti leggere questo documento e quindi, magari dico anche delle cose con non sono puntuali. Volevo capire per fare questo bilancio abbiamo tenuto in considerazione il bilancio del 2020, quindi lo smaltimento dei rifiuti e il servizio fatto nel 2020.

Cobelli Monica: e' un principio di ARERA, sono i costi dell'anno 2020.

Consigliere Robusti Simona: E' vero che nel 2020 come paese turistico abbiamo avuto un afflusso di turisti pari ad "x" e di conseguenza avrebbero dovuto tenere in considerazione che sicuramente quello che noi faremo quest'anno non sarà, sicuramente, lo stesso servizio del 2020. Avremo lo stesso servizio in maniera non corretta perché la gente che sarà sul territorio non sarà la stessa del 2020. Probabilmente avrebbero dovuto tenere in considerazione l'effetto Covid, ossia meno gente sul territorio e di conseguenza i servizi, calcolati sulla base del 2020, non saranno sufficienti per il 2022. Questa è una mia opinione personale. Lo so benissimo che dobbiamo seguire delle linee, seguire chiamiamoli dei pacchetti già prestampati ed ogni comune non fuoriesce dal pacchetto prestabilito e invece, ritengo che dovrebbe farlo.

Sindaco: è la legge.

Consigliere Robusti Simona: ok. Questa è la mia considerazione. Il Comune di Polpenazze come quello di Calvagese e il Comune di Carzago, il Comune di Salò è diverso dal Comune di San Felice. Il Comune di Gardone, il Comune di Moniga quest'anno quindi dovrebbero tenere in considerazione queste differenze e quindi purtroppo, ritengo, che avremo un servizio con delle difficoltà. Questo c'è scritto e queste sono le mie osservazioni su quello che c'è scritto.

Assessore Baccolo Marco: sarà Garda Uno ad avere dei costi e delle difficoltà.

Consigliere Robusti Simona: avrà delle difficoltà non solo Garda Uno ma tutti avremo delle difficoltà, perché Garda Uno avrà dei costi in più, che poi ci farà pagare l'anno prossimo. Perché comunque è sempre stato così.

Cobelli Monica: teoricamente questo PEF ha validità di 4 anni.

Consigliere Robusti Simona: è valido per quattro anni. Qua c'è scritto che dal 2022 al 2025 non sono previsti interventi di miglioramento sulla qualità del servizio. Per quattro anni noi non miglioriamo il servizio per colpa loro. Auguri, ma auguri per noi perché in teoria più diventiamo bravi più dovrebbe migliorare il servizio. Io leggo solo ciò che c'è scritto e vuol dire che fino al 2026 con questo nuovo metodo, qualsiasi cambiamento non lo possiamo fare.

Sindaco: l'osservazione fatta dal Consigliere Robusti è corretta però vanno specificate due cose innanzitutto la scelta del 2020 non è facoltà del gestore ma è determinata da ARERA. E' vero quanto dice il Consigliere Robusti che evidenziava un flusso minore di turisti negli anni precedenti, ma è altrettanto vero che questo ha imposto la permanenza a casa dei cittadini e questo ha in parte compensato in parte i rifiuti non conferiti dai turisti. Se il Consigliere quando parla di problemi con i servizi intende questo come difficoltà di Garda Uno a svolgere il servizio per il grande afflusso di turisti io mi sentirei di tranquillizzare il Consigliere Robusti perché abbiamo un esempio classico nel 2021 dove ci sono state presenze turistiche che hanno messo quasi al collasso Garda Uno che ha di fatto subito uno stress test e di fatto non solo ha garantito il servizio di raccolta ma addirittura li ha migliorati. In merito alla raccolta della plastica prima veniva raccolta verso mezzogiorno/l'una, lo scorso anno verso le dieci, dieci e trenta. Garda uno ha dimostrato di saper reagire. Garda Uno in previsione di un'estate particolare mi risulta stia facendo investimenti sia su macchine che risorse, per poter rispondere in modo adeguato ad eventuali altri stress che potrebbero verificarsi. Se questa è l'osservazione del Consigliere Robusti mi sentirei di tranquillizzarla. Se invece l'osservazione è legata all'impossibilità di migliorare il servizio è vero quello che c'è scritto "Che non si potrà migliorare" ma saranno fatte una serie di simulazioni e l'importante è rimanere all'interno del PEF. Si tenga presente un altro elemento che è legato al costo dei carburanti. Il mercato è estremamente fluttuante e l'esito della guerra in Ucraina non ancora definito è un altro elemento sconosciuto, quindi è chiaro che questo PEF è stato predisposto con dei valori di carburante calibrati al momento di scrittura del PEF. Ciò significa che potrebbe verificarsi che tra 10 giorni questo PEF potrebbe essere superato. E' chiaro quindi che Garda Uno vedrà, con le modalità definite da ARERA, come intervenire così come sta avvenendo per tutte le altre fonti di energia. Quindi diciamo che è un percorso che dobbiamo fare tutti insieme per migliorare questo servizio. Allo stato attuale non sono scritte sulla carta tutte le incognite internazionali che stiamo vivendo.

Consigliere Robusti Simona: due osservazioni sui servizi. Credo che i servizi sono stati gli stessi rispetto all'anno prima, quindi è stato inserito all'interno delle tariffe il calendario che in precedenza non faceva parte del piano finanziario.

Sindaco: prima veniva fatto in autonomia

Consigliere Robusti Simona: lo vedo qua non so se è obbligatorio inserirlo nella tariffa.

Cobelli Monica: Garda Uno ha detto che è obbligatorio probabilmente è possibile fare delle scelte.

Consigliere Robusti Simona: quindi non è obbligatorio è una scelta.

Cobelli Monica: funziona così; nelle spese inseriamo in piattaforma quelle del 2020. Però potrebbe essere che l'Amministrazione possa togliere delle spese

Consigliere Robusti Simona: mi sono letta quanto scritto; 10 contenitori dei medicinali per la farmacia. Se mi fate l'elenco di questi contenitori. Io non so dove sono. I farmaci ci sono dai medici. Qui c'è scritto dieci e quindi dovrei far presente se non ci sono o se ce ne fossero di meno anziché 150 euro ecco potremmo pagarne 75,00 per esempio. Sto facendo degli esempi...Quindi secondo me questi dieci non ci sono. Poi se mi dite cosa è il servizio raccolta per utenze particolari.

Sindaco: provo a rispondere. Riguardava esclusivamente gli interventi fatti da parte di Garda Uno. Poi ci sono una serie di spese che vengono fatte in economia dal Comune, ad esempio le pulizie che vengono effettuate dagli operai. Le indicazioni di ARERA, poi confermate da Garda Uno, erano quelle di inserire tutti gli interventi che riguardavano la gestione dei rifiuti. Poi se qualche Comune in autonomia sceglie se inserire o meno dei costi, non so, però questo è lo spirito che ARERA vuole e che indica nelle delibere. Poi per quanto riguarda l'elenco dei cestini le farò avere tale elenco. I rifiuti speciali sono quelli ad esempio i rifiuti del COVID. O rifiuti particolare legati a situazioni familiari. Chiederò a Garda Uno di essere più puntuale

Consigliere Robusti Simona: faccio un'ultima osservazione per quanto riguarda i contenitori delle nuove utenze. Se il Consigliere Correndo facesse un giro con me sul territorio vedrebbe alcune situazioni particolari; vedo molto spesso diversi contenitori fuori da abitazioni unifamiliari. Mi chiedo come è possibile che Robusti Simona che abita al civico 58 dove ci sono 5 appartamenti abbia sei contenitori. Nel momento in cui Robusti Simona affitta un appartamento, se poi ci viene ad abitare Monica Cobelli e in questa abitazione ci sono già due bidoni, se poi a questa utenza diamo altri due bidoni, questo appartamento ne avrà quattro di bidoni. E se voi passate sul territorio lo dico perché non ce la facciamo con il vetro e spessissimo d'estate gli utenti avrebbero bisogno di altri bidoni ma gli si viene risposto che

non è possibile. Dobbiamo capire quanti soldi ci costano e se per chi affitta un appartamento il bidone resta all'abitazione o cosa. Perché ci sono famiglie di San Felice che affittano nel tempo a più persone e in questa abitazione ci sono diversi bidoni. Questi sono soldi che potremmo risparmiare benissimo e che potrebbero essere usati per altre cose.

Sindaco: posso? io sto dicendo quello che ci ha detto Garda Uno, ossia che le utenze non sono modificabili. Detto questo abbiamo scelto di non darlo il bidone della carta, perché sarebbe stato un incremento di costi. Nel qual caso del cambio di casa o residenza è possibile ci siano situazioni particolari, non dico che non ce ne siano, ma se hai la possibilità di indicarmelo posso andare personalmente a verificarlo. Ripeto non sono situazioni che sono numerose, su 1700 utenze potremmo avere circa 20 casi. Se su 1700 utenze la statistica mi dice che ho 20 casi non sono tanti. Se ci sono casi eclatanti noi siamo pronti ad intervenire basta saperlo, io sinceramente non ho questa sensazione di illegalità diffusa, però io non conosco bene la realtà di San felice e potrebbe essere così.

Consigliere Robusti Simona: più che illegalità si tratta di furbizia

Assessore Baccolo Marco: posso un intervento? nell'allegato F in una tabella c'è un refuso c'è scritto comuni oltre i 5000 abitanti ma naturalmente si intende inferiore a 5000 abitanti, chiedo si corregga l'errore.

Dopodichè non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e delle ulteriori indicazioni della Deliberazione 15/2022/R/rif, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di San Felice del Benaco non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati o in alternativa all'80% della superficie catastale ex art 15 del regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29 07 2021;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la percentuale prevista ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite previsto ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI:

- il prospetto di PEF pluriennale 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A",
- la dichiarazione di veridicità della Società Garda Uno SpA;(allegato B)
- la dichiarazione di veridicità del Sindaco (allegato C)

unitamente alla relazione tecnica di accompagnamento al PEF, allegato "D", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF della Five Consulting per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune (allegato E);

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 901.237, ma che tale valore risulta essere al lordo delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF/2021, che porta ad un importo da attribuire agli utenti al netto di tali valori pari ad € 888.873;

Componenti al lordo delle detrazioni

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale PEF | 901.237 | 911.393 | 909.866 | 915.428 |

Componenti al netto delle detrazioni

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Quadro Tariffario | 888.873 | 899.028 | 897.502 | 903.063 |
| Parte Variabile | 497.112 | 502.080 | 511.364 | 531.994 |
| Parte Fissa | 391.761 | 396.949 | 386.138 | 371.069 |

CONSIDERATO che il Comune di San Felice del Benaco introita extra ruolo TARI il corrispettivo per il servizio di raccolta domiciliare del vegetale dagli utenti che lo richiedono l'importo presunto di €11.000; il valore delle entrate tariffarie relativo all'anno 2022 ammonta a:

- 391.761 € la componente fissa;
- 486.112 € la componente variabile

PRESO ATTO dell'attribuzione alle utenze domestiche del 52% del costo complessivo e del restante 48% alle utenze non domestiche;

VISTO il modello di Piano Tariffario allegato "F";

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui agli allegati "G1" tariffe utenze domestiche ed "G2" tariffe utenze non domestiche della presente deliberazione;

DATO ALTRESI' ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013 (riscosso direttamente dalla Provincia);

CONSIDERATO che il regolamento comunale prevede agevolazioni pari al 25% della parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico ed al 50% della tariffa per le attività del centro storico;

PRESO ATTO che le sopra citate agevolazioni comportano un minor gettito stimato pari rispettivamente ad € 1.695,04 ed a € 16.207,00 (il primo finanziato nel PEF ed il secondo con risorse proprie dell'Ente);

RITENUTO di riconoscere la massima agevolazione per le utenze con compostaggio domestico ossia il 100% di riduzione della quota variabile corrispondente ad un ulteriore 75% dal valore di € 5.084,50, applicando parte dell'economia del fondo agevolazioni per attività di recupero riciclaggio dei rifiuti urbani e compostaggio dell'anno 2020;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO l'art.36 comma 2 del Regolamento della TARI il quale prevede che il numero di rate e la scadenza delle stesse deve essere stabilito annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

RITENUTO di stabilire n. 2 rate con scadenze:

- 30 settembre 2022;
- 02 dicembre 2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico se operativo;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5.5.2022 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.lgs. n.267/2000 e art.11, D.lgs n.118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento Dup 2022/2024.";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.3.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3-TQRIF, allegato "A" alla deliberazione Arera 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente";

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presidente del Consiglio: se non ci sono altre osservazioni o richieste passiamo al voto

Con voti, espressi da 9 (nove) Consiglieri comunali, presenti e votanti:

- Favorevoli n. 9 (nove): 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Bocchio Simone, Margini Elisa, Riz Isabelle e n. 1 (uno) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere" Robusti Simona;
- Astenuti n. 0 (zero)
- Contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il PEF pluriennale 2022/2025 (allegato A);
3. di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 901.237 al lordo e € 888.873 al netto, come indicato all'allegato "A" e meglio specificato in premessa;
4. di approvare il modello di piano tariffario (allegato F);
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate dagli allegati "G1" tariffe utenze domestiche ed "G2" tariffe utenze non domestiche;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
8. Di fissare in 2 rate il pagamento della TARI 2022:
 - 30 settembre 2022
 - 02 dicembre 2022;
9. Di aumentare l'agevolazione per il compostaggio dal 25% al 100% della quota variabile come in premessa precisato;
10. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.3.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3-TQRIF, allegato "A" alla deliberazione Arera 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente";
11. Di dare mandato al responsabile dell'area economica finanziaria di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa in base al deliberato
12. Di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, .267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti, espressi da 9 (nove) Consiglieri comunali, presenti e votanti:

- Favorevoli n. 9 (nove): 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Bocchio Simone, Margini Elisa, Riz Isabelle e n. 1 (uno) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere" Robusti Simona;
- Astenuti n. 0 (zero)
- Contrari n. 0 (zero)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

Presidente del Consiglio: Ringrazio tutti i presenti al mio orologio sono le 20.39 dichiaro chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
ZANE AUGUSTO

Il Sindaco
ZUIN SIMONE



Il Segretario comunale
DOTT.SSA MARILENA PERO'



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi **02 AGO. 2022** all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARILENA PERO'



PEF 2022/2025 Relazione predisposta dal Consigliere Correndo Ettore Antonio e letta dall'Assessore Baccolo Marco

Anche quest'anno Arera ha introdotto ulteriori variazioni riguardo sia al prospetto PEF che ai calcoli per fissare la Quota Fissa e la Quota Variabile, oltre a inserire parametri relativi alla qualità dei servizi che influiscono sui costi PEF e che giustificano aver scelto lo "schema 1" quale livello iniziale di regolazione della qualità per questa prima fase transitoria, per contenerne il riflesso sulle relative tariffe... infine ha portato la validità durata PEF a 4 anni.

Anche per quest'anno si è mantenuta la suddivisione : **48% utenze non domestiche e 52% utenze domestiche.**

In passato c'era la prevalenza della Quota Fissa su Quella Variabile, da quest'anno per la prima volta avviene esattamente il contrario con un aumento della Quota Variabile rispetto al 2021 di circa € 128.000.

Il PEF presentato è basato su delibera Arera che ha adottato il principio Comunitario che "**chi produce più rifiuti più paga**" che per le **utenze domestiche** sposta di fatto l'aggravio tariffe dalla Quota Fissa = superficie M2 (che non produce rifiuti) alla Quota Variabile = componenti nucleo familiare (che più sono più producono).

GardaUno si è semplicemente adeguato ad applicare tali principi nel produrre il PEF.

Si consideri inoltre che per le **utenze non domestiche/industriali** la Quota Variabile è basata sul tipo di attività che produce più o meno rifiuti oltre al fatto che sono tenuti, per il principio dell'economia circolare, a migliorare e ridurre lo smaltimento a fine ciclo rifiuti per agevolare la raccolta differenziata, tenendo presente che tali utenze hanno la possibilità di uscire dal sistema pubblico della raccolta e scegliere un operatore privato in alternativa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato..... alla deliberazione di
Consiglio Comunale n..... del 26/05/2022



IL SINDACO
(Simone Zuin)



CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26/05/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- X **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione,
esprime parere non favorevole sulla proposta di deliberazione,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- X **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
esprime parere NON favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
attesta che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione,

Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica